



COMUNE DI ROVOLON

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (Approvato con Deliberazione di C.C. n. 56 del 22/12/2003)

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 **OGGETTO**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti non pericolosi assimilati, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani prodotti nel territorio del Comune.
2. Ai fini del presente Regolamento, per Decreto si intende il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni.

ART. 2 **CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

ART. 3 **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Le attività di gestione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento sono gestite dal Comune nelle forme di legge, in particolare con l'ente gestore attraverso apposito capitolato di servizio.

ART. 4 **ORDINANZA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI**

1. E' vietato l'abbandono e il deposito dei rifiuti, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti, sul suolo e nel sottosuolo di tutto il territorio comunale, e nei pubblici mercati coperti e scoperti.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, vengono disposte con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione dei rifiuti e il loro avvio al recupero e allo smaltimento. Decorso il termine assegnato, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione delle operazioni necessarie in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
4. L'ordinanza di cui al terzo comma è notificata ai soggetti responsabili, nonché al proprietario dell'area o al titolare di diritti reali o di godimento sull'area. Copia dell'ordinanza è affissa all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

ART. 5
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
2. L'ordinanza ha efficacia per il periodo indicato nel provvedimento, di durata non superiore, comunque, a sei mesi. Essa non può essere reiterata per più di due volte.
3. Le ordinanze di cui al presente articolo sono notificate ai soggetti direttamente interessati e sono affisse all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici per tutta la durata della loro efficacia. Sono inoltre pubblicizzate nelle altre forme, individuate nella stessa ordinanza, idonee a garantire l'informazione sul loro contenuto.

TITOLO II
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 6
RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e non derivanti da cicli produttivi, riportati nell'elenco allegato sub "A" al presente Regolamento, con i requisiti di seguito descritti:
 - a) prodotti dalle seguenti attività:
 - rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione;
 - rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
 - b) che presentino una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo nell'allegato "A" al presente Regolamento.
2. Sono assimilati agli urbani, inoltre:
 - i rifiuti provenienti dalle attività individuate al punto a) e qualificabili come accessori per l'informatica;
 - gli imballaggi primari e secondari fino a completa attuazione delle norme sugli imballaggi previste dal Decreto.

ART. 7
RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - i rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - rifiuti vari provenienti dalla pulizia di fossati e canali di irrigazione;
 - materiale di estirpazione e/o sfalcio di vegetali che crescono sulle sponde o acque dei canali e le terre derivanti dalla risezionatura dei fossi e del fango depositatosi sul fondo.

ART. 8
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti esterni è organizzato attraverso l'installazione di cestini portarifiuti e lo spazzamento del suolo pubblico.

2. Il servizio di spazzamento comprende:

- la strade e le piazze;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta;
- le aree a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centroviali;
- le aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con l'esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di polizia mortuaria.

3. La pulizia del suolo, effettuata manualmente o tramite automezzi attrezzati, deve essere fatta in modo da asportare detriti, rifiuti, polvere, etc., e usando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare di sollevare polvere e di ostruire con detriti i fori delle caditoie stradali.

ART. 9 CESTINI PORTARIFIUTI

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede alla installazione, al periodico svuotamento, alla manutenzione e sostituzione di cestini stradali portarifiuti, messi a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

2. E' vietato conferire nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti. In caso di violazione di tale divieto, è applicata la sanzione da € 50,00 a € 250,00.

ART. 10 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. Qualora i responsabili non provvedano, e l'accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica e l'ambiente, viene emessa ordinanza che dispone i lavori di pulizia e riassetto necessari, con recupero delle spese a carico degli interessati. E' applicata inoltre la sanzione da € 125,00 a € 500,00.

ART. 11 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE AD ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico, devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi occupati, anche installando adeguati contenitori a loro spese, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. Analogo obbligo vige per i gestori di esercizi le cui aree adiacenti, per la particolarità delle attività esercitate, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

3. I rifiuti così raccolti devono essere smaltiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle stesse.

4. Qualora siano accertate violazioni del presente articolo, si applica la sanzione da € 125,00 a € 50,00.

ART. 12

MERCATI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. I concessionari e occupanti di posti nei mercati, coperti e scoperti, situati in qualsiasi area pubblica o aperta all'uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo all'interno e intorno ai loro posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nelle forme previste dal servizio.

2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica devono garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, direttamente o tramite l'ente gestore del servizio.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune, in quanto eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia della medesima area, sono imputati agli organizzatori dell'iniziativa.

4. Qualora siano accertate violazioni del presente articolo, si applica la sanzione da € 125,00 a € 50,00.

ART. 13

PULIZIA DI AREE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chiunque esegua lavori riguardanti fabbricati, con l'occupazione di suolo pubblico, deve mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da residui, scarti o rifiuti di qualsiasi genere. Analoghe disposizioni valgono nel caso di interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, il Comune provvederà allo sgombero e alla pulizia, addebitandone i costi ai responsabili, fatta salva l'applicazione della sanzione da € 125,00 a € 500,00.

ART. 14

ANIMALI DOMESTICI

1. Chiunque conduce animali domestici su aree pubbliche o aperte al pubblico deve adottare gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contaminazione del suolo con deiezioni, provvedendo personalmente alla loro eliminazione e conferimento nei cestini portarifiuti o nei contenitori dedicati alla raccolta della frazione umida dei RSU.

2. Qualora siano accertate violazioni del presente articolo, si applica la sanzione da € 50,00 a € 200,00.

TITOLO III

RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 15

PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, deve essere promossa la raccolta differenziata.

2. Il Comune e il gestore del servizio attivano iniziative promozionali ed educative sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo (manifesti, locandine, spot, inserzioni, etc.) contenente indicazioni su:

- frazioni di rifiuti da raccogliere e modalità di conferimento;

- destinazioni delle singole raccolte;
- motivazioni della raccolta differenziata;
- esigenze di collaborazione dei cittadini.

ART. 16
PERIMETRO E PERIODICITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. Il perimetro del servizio di raccolta coincide con l'area del territorio comunale.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato nei giorni e orari stabiliti nel capitolato d'appalto del servizio, con le modalità indicate, per le varie tipologie di rifiuti, negli articoli che seguono.

ART. 17
MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. La raccolta differenziata, in relazione alle diverse classi merceologiche, potrà essere attivata con le seguenti tecniche:
 - a) raccolta porta a porta;
 - b) raccolta per punti diffusi sul territorio;
 - c) raccolta presso centri appositamente attrezzati;
 - d) utilizzazione di cassonetti;
 - e) raccolta con contenitori di grandi dimensioni per grosse utenze.
2. Nei casi in cui la raccolta differenziata sia attivata con le modalità di cui alle lettere b), c), d), e), l'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale e al conferimento nell'apposito contenitore o centro di raccolta.
3. Per le utenze site in area collinare, si potrà ricorrere a modalità particolari di conferimento, che prevedano l'utilizzo di cassonetti posizionati lungo le aree pubbliche.

ART. 18
DIVIETI E OBBLIGHI GENERALI

1. E' vietato:
 - a) abbandonare i rifiuti soggetti a raccolta differenziata al di fuori degli specifici contenitori o dei punti di raccolta appositamente istituiti o delle altre modalità stabilite;
 - b) imbrattare il suolo pubblico o adibito a uso pubblico con getto di piccoli rifiuti, deiezioni di animali, spandimento di oli o simili;
 - c) introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato;
 - d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti per la raccolta dei rifiuti;
 - e) servirsi, per il conferimento dei rifiuti, di sacchi diversi da quelli previsti dal servizio;
 - f) esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica fuori dei giorni e delle ore precisate negli orari del servizio di raccolta;
 - g) il conferimento nei contenitori di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiarli;
 - h) lo spostamento dei contenitori di rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati;
 - i) danneggiare le attrezzature afferenti ai servizi di smaltimento dei rifiuti;
 - j) affiggere sui contenitori materiali di qualunque natura o dimensione, salvo espressa autorizzazione del Comune o del proprietario del contenitore;
 - k) ogni forma di cernita e recupero dei rifiuti conferiti;
 - l) lo smaltimento non autorizzato dei rifiuti mediante combustione e/o immissione nella pubblica fognatura.

2. Gli utenti del servizio di raccolta sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti ai servizi.

3. Qualora siano accertate violazioni delle disposizioni del presente articolo, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- violazioni delle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), j), k),: sanzione da € 50,00 a € 200,00;
- violazioni del comma 2 e della lettera i): sanzione da € 100,00 a € 400,00;
- violazioni della lettera l): sanzione da e 125,00 a € 500,00.

ART. 19 TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente, con caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - ambientali.

2. I veicoli devono ottemperare alle norme sulla circolazione vigenti sul territorio comunale, salvo specifiche autorizzazioni per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, come l'accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

ART. 20 DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETÀ PRIVATA

1. Il personale addetto al servizio deve procedere al ritiro dei rifiuti senza accedere alle proprietà private recintate.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati possono chiedere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma può essere rilasciata solo dopo che gli interessati abbiano eseguito i lavori eventualmente prescritti, e può essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in pendenza di tale autorizzazione.

ART. 21 CLASSI MERCEOLOGICHE PER LE QUALI PUÒ ESSERE ATTIVATA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Possono essere istituite raccolte differenziate per le sottoelencate frazioni di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani:

- a) rifiuti urbani ingombranti e beni durevoli;
- b) rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci, contenitori per prodotti "T" e/o "F");
- c) secco non riciclabile;
- d) materiali organici fermentescibili;
- e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
- f) vetro, carta, plastica, lattine;
- g) imballaggi secondari e terziari, con costi a carico dei produttori (fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio) e degli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi ed importatori di imballaggi pieni).

ART. 22 ORGANIZZAZIONE DEL CONFERIMENTO E DELLA RACCOLTA

1. La detenzione iniziale dei rifiuti deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso, e con modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori.
2. Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato utilizzando esclusivamente i contenitori assegnati. Il conferente deve adottare le precauzioni necessarie ad evitare che gli stessi siano lacerati dai rifiuti, e a garantire l'incolumità degli addetti alla raccolta..
3. Al fine di razionalizzare il servizio di raccolta rifiuti nei tratti di strada molto corti o nei vicoli di dimensioni ridotte, o comunque in situazioni che costringano i mezzi addetti alla raccolta ad effettuare manovre difficoltose per raggiungere i contenitori, questi possono essere collocati in zone più facilmente raggiungibili. In questi casi dovranno essere individuate zone e predisposti accorgimenti tali da limitare al massimo i disagi degli utenti.

ART. 23 CONFERIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO.

1. L'utente deve conferire il rifiuto umido conferendolo nei contenitori appositamente adibiti. Lo svuotamento avviene con cadenza non inferiore a due volte a settimana.
2. Per i servizi di ristorazione e alberghieri il conferimento può avvenire in contenitori di proprietà degli esercenti.

ART. 24 RIFIUTI INGOMBRANTI, BENI DUREVOLI E RIFIUTI VEGETALI DA POTATURA E SFALCIO

1. I rifiuti ingombranti e i beni durevoli per uso domestico, quali frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, etc., possono essere smaltiti con le seguenti modalità:
 - servizio di ritiro su chiamata;
 - conferimento diretto da parte degli interessati ad appositi centri di raccolta.
2. L'utente dovrà disporre i rifiuti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire intralcio alla circolazione od ostacolo alla sosta dei veicoli.
3. Il conferimento dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili (rifiuto verde) può avere luogo con le modalità di raccolta porta a porta.

ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA, VETRO, PLASTICA, LATTINE

1. I rifiuti quali carta, vetro, plastica e lattine possono essere conferiti con le seguenti modalità:
 - sacchi "multimateriale";
 - appositi contenitori forniti dal gestore del servizio, diversi per ognuno dei rifiuti indicati e contrassegnati con istruzioni scritte o simboli e colori diversi, in modo da agevolare il conferimento. I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente.
2. I materiali, depurati di sostanze marcescibili, al fine di evitare la contaminazione dei contenitori e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti, sono conferiti a cura degli utenti.
3. La raccolta avviene con frequenza tale da permettere il conferimento continuo da parte dell'utente.

ART. 26 PILE, FARMACI, PRODOTTI ETICHETTATI CON I SIMBOLI "T" E "F"

1. Le pile e le batterie esaurite, i farmaci ed i prodotti etichettati con i simboli "T" ed "F", sono conferiti secondo le modalità stabilite dal capitolato d'appalto del servizio, che dovrà rispettare i principi del conferimento separato. In particolare:

- le pile esauste saranno conferite nei contenitori ubicati presso i rivenditori e nei raccoglitori stradali;
- i farmaci saranno conferiti negli appositi contenitori ubicati sul territorio e collocati nelle vicinanze delle farmacie;
- i prodotti tossici e/o infiammabili e relativi contenitori saranno conferiti negli appositi contenitori dislocati nelle principali vie.

ART. 27

RIFIUTI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO PER RIFIUTI URBANI

1. Nei contenitori destinati al conferimento dei RU e RAU è vietato conferire:

- a) rifiuti pericolosi;
- b) rifiuti speciali non assimilati;
- c) rifiuti urbani ingombranti;
- d) rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate;
- e) rifiuti urbani per i quali sia stata istituita apposita raccolta differenziata;
- f) imballaggi terziari di qualsiasi natura.

2. Gli imballaggi secondari possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, qualora sia stata attivata. In caso contrario, gli imballaggi secondari dovranno essere restituiti dal commerciante al dettaglio all'utilizzatore (commerciante, distributore, addetto al riempimento, importatore di imballaggi).

ART. 28

ALTRE FORME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il Comune, al fine di favorire e sostenere il recupero di materiali e/o energia dai rifiuti, può istituire il servizio di raccolta differenziata per ulteriori frazioni merceologiche rispetto a quelle di cui agli articoli precedenti.

2. Qualora questi servizi siano istituiti, i rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori o aree di raccolta, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite e rese note.

ART. 29

RAPPORTI CON I CONSORZI

1. Ai fini dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata, possono essere stipulate convenzioni con i consorzi ed il CONAI di cui, rispettivamente, agli artt. 40 e 41 del Decreto.

ART. 30

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere, previo assenso del Comune, alla raccolta delle seguenti frazioni recuperabili dei rifiuti urbani non pericolosi:

- a) contenitori di vetro;
- b) metalli;
- c) vestiario e stracci in genere;
- d) lattine e barattoli di alluminio.

2. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, insieme all'atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e smaltimento, e i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.

3. I rapporti tra il Comune e l'associazione saranno disciplinati da apposita convenzione che conterrà, inoltre, le norme per la regolamentazione del servizio.

4. Oltre agli adempimenti di legge, le associazioni di volontariato dovranno presentare al Comune un rendiconto annuale delle attività svolte, in termini di qualità e quantità di materiali raccolti ed effettivamente avviati alle diverse forme di recupero, documentando anche il corretto smaltimento delle frazioni eventualmente non recuperate.

TITOLO IV SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI

ART. 31 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI

1. I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati e a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento, in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto e nelle relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

ART. 32 DIVIETO DI MISCELAZIONE

1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero categorie diverse di rifiuti pericolosi.

2. Chiunque violi tale divieto è tenuto a procedere alla separazione con le modalità di cui all'art. 9 del Decreto.

ART. 33 DETTENZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI NEI LUOGHI DI PRODUZIONE

1. Fermo restando l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e le disposizioni del Decreto relative allo stoccaggio e al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

ART. 34 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi compete al produttore degli stessi.

2. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla legge, servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. A tal fine, dovrà essere stipulata apposita convenzione fra il produttore dei rifiuti speciali e il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. Il conseguente onere a carico del richiedente sarà determinato sulla base dei costi relativi alla raccolta, trasporto, recupero o smaltimento sostenuti.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35
SANZIONI

1. Per le violazioni al presente Regolamento non contemplate nei precedenti articoli e non diversamente sanzionate dal Decreto e da altre disposizioni normative, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

ART. 36
NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali.

1. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
4. accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
5. frammenti di manufatti di vimini e sughero
6. paglia e prodotti di paglia
7. scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
8. fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile
9. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
10. feltri e tessuti non tessuti
11. pelle e similpelle
12. gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni
13. resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
14. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del DPR 10.9.1982, N. 915
15. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
16. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
17. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
18. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
19. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
20. nastri abrasivi
21. cavi e materiale elettrico in genere
22. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
23. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
24. scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
25. residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi
26. accessori per l'informatica (articolo 39, comma 1, legge 22.2.1994, N. 146)
27. mondiglia (ovvero rifiuto proveniente dalla sezione di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue purché opportunamente igienizzato)